DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1993

che definisce le condizioni alle quali gli enti aggiudicatori che sfruttano aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido debbono comunicare alla Commissione informazioni relative agli appalti da essi aggiudicati

(93/327/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 32, paragrafi da 4 a 7,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 90/531/CEE stabilisce che gli enti aggiudicatori che sfruttano aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido debbono comunicare alla Commissione le informazioni relative alla concessione degli appalti, alle condizioni che la Commissione definirà;

considerando che tali informazioni debbono consentire alla Commissione di esercitare le sue funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni comunitarie di effettuare studi di natura statistica;

considerando tuttavia che è opportuno limitare la comunicazione di informazioni relative ad ogni aggiudicazione ai soli appalti che presentano un valore sufficientemente elevato, fissato uniformemente a 5 Mio di ECU;

considerando che per gli appalti di valore inferiore, oltre la soglia dei 400 000 ECU, sono sufficienti informazioni periodiche più sintetiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vigilano affinché gli enti che esercitano le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 90/531/CEE comunichino alla Commissione, per ogni appalto aggiudicato il cui valore — definito ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 90/531/CEE — superi la somma di 5 Mio di ECU, tutte le informazioni specificate nell'allegato; tale comunicazione deve avvenire entro un termine di 48 giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 2

Per gli appalti il cui valore è compreso tra 400 000 ECU e 5 Mio di ECU, gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1 della presente decisione:

1) conservano, per ogni appalto, per una durata minima di 4 anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni di cui ai punti da 1 a 9 dell'allegato;
2) forniscono tali informazioni, per ogni appalto aggiudicato durante un trimestre, alla Commissione, o direttamente, su richiesta di quest'ultima, o al più tardi 48 giorni dopo la fine di ogni trimestre.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile agli appalti attribuiti a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1993.

Per la Commissione

Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

Articolo 3 della direttiva 90/531/CEE sui cosiddetti settori esclusi

Informazioni relative ad ogni appalto attribuito, da conservare o da comunicare alla Commissione

— Informazioni non destinate alla pubblicazione —

1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture o lavori ; se del caso, precisare se si tratta di un accordo quadro).
3. Indicazione chiara della natura dei prodotti, dei lavori o dei servizi forniti (utilizzando ad esempio la CPA).
4. Indicare se è stato pubblicato un bando di gara e, in caso affermativo, in quali giornali o pubblicazioni specializzate. In caso contrario, indicare le forme scelte per garantire la concorrenza tra più offerenti.
5. Numero delle offerte ricevute.
6. Data di aggiudicazione dell'appalto.
7. Nome e indirizzo del fornitore o dell'imprenditore al quale è stato aggiudicato l'appalto.
8. Valore dell'appalto.
9. Durata prevista dell'appalto.
10. Indicazione della quota dell'appalto che è stata o che può essere subappaltata, qualora tale quota superi il 10 %.
11. Paese d'origine del prodotto o del servizio.
12. Principali criteri di aggiudicazione stabiliti per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
13. Attribuzione eventuale dell'appalto ad un offerente che ha proposto una variante delle specifiche inizialmente prescritte dall'ente.